

## **DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE**

### **Criteri generali**

In tutti i casi in cui nei successivi punti sono previste possibili autorizzazioni per l'assunzione di personale, deve trovare applicazione il principio della sostanziale invarianza delle dotazioni di personale rispetto al 2012.

## **PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE**

### **A. Disposizioni in materia di personale degli enti pubblici strumentali**

Gli enti strumentali pubblici si atterranno alle seguenti indicazioni:

- 1) per l'anno 2013 non sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatto salvo quanto segue.  
Nel rispetto delle direttive di carattere finanziario di cui all'allegato B) del presente provvedimento, gli enti possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali, esclusivamente nei seguenti casi:
  - per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
  - per le assunzioni previste dall'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
- 2) per quanto concerne le assunzioni di personale a tempo determinato, queste ultime sono consentite, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali, esclusivamente se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  - su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
  - su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili che non possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) o per queste ultime attività qualora il Centro non sia attivato;
  - rispetto delle direttive di carattere finanziario di cui all'allegato B) del presente provvedimento.I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate.

- 3) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2013 non potrà superare quella del 2012 ridotta del 10 per cento. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.);
- 4) Per l'anno 2013 non sono autorizzate le procedure per le progressioni verticali sia all'interno delle categorie che tra le categorie;
- 5) Si rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 circa gli effetti del mancato rispetto delle direttive da parte degli enti strumentali sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

**B. Disposizioni in materia di collaborazioni degli enti pubblici strumentali e delle agenzie**

- 1) la spesa per le collaborazioni dovrà essere ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa dell'anno 2012; il confronto va effettuato tenendo conto delle eventuali stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale e tenendo altresì conto anche della spesa relativa a contratti di appalto di servizi disposta dagli enti e dalle agenzie quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite  
L'Agazia del Lavoro è autorizzata ad utilizzare prestazioni di collaborazione e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

**C. Limiti complessivi sulla spesa di personale e per collaborazione degli enti pubblici strumentali**

- 1) complessivamente, per l'anno 2013, la spesa di personale inclusa quella afferente le collaborazioni (anche qualora acquisite attraverso contratti di appalto di servizi) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2012 ridotta del 10 per cento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di competenza del medesimo anno e del valore del FO.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale) di competenza dell'anno 2012. Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri del 2013 connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia, maggiori oneri derivanti da eventuali deroghe per incarichi di collaborazione nonché eventuali quote delle risorse assegnate dalla Provincia nel 2013 per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo

delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse.

## **PARTE II- DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE**

In questa parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Agli effetti dell'articolo 7, comma 4bis, della legge provinciale n. 7/1997 la Giunta provinciale emana le seguenti direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione delle risorse umane.

### **A. Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca**

- 1) per l'anno 2013 non sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato, salvo nel caso specificato nel successivo punto 2);
- 2) gli enti strumentali possono procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività che possono o che potranno essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale),
- 3) gli enti strumentali possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente nei seguenti casi:
  - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia l'invarianza di costo a carico dell'Ente;
  - su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di funzioni che possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 qualora lo stesso non sia attivato,
  - per posizioni rese necessarie per nuove attività caratteristiche o per il consolidamento delle stesse, di carattere temporaneo o straordinario o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
- 4) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2013 dovrà subire una riduzione del 10 per cento della spesa per le medesime tipologie di voci di competenza dell'anno 2012. Con riferimento alle società, il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti

provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.);

- 5) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010, per la retribuzione complessiva della dirigenza con divieto di corrispondere ai dirigenti, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
- 6) gli enti strumentali non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2014 con congelamento delle integrazioni economiche,
- 7) gli enti strumentali non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze,
- 8) gli enti strumentali non possono prevedere posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere previamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, previa verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee dell'ambito della Provincia e degli enti strumentali,
- 9) gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

**B. Disposizioni in materia di collaborazioni degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca**

- 1) la spesa per le collaborazioni dovrà essere ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa dell'anno 2012.

**C. Limiti complessivi sulla spesa di personale e per collaborazione degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca**

- 1) la spesa complessiva per il personale per l'anno 2013 (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), non può essere superiore alla corrispondente spesa riferita all'anno 2012, ridotta del 10 per cento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di competenza del medesimo anno e degli importi di competenza dell'anno 2012 erogati per la medesima finalità del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale provinciale. Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri del 2013 connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, nonché eventuali retribuzioni incentivanti riconosciute in analogia a quelle previste dalla Provincia nel 2013 per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse.

Le società controllate non strumentali (Interbrennero S.p.A e Trento Fiere S.p.A) sono tenute al rispetto delle direttive di cui ai punti A1 e A2 limitatamente al personale diverso da quello del settore operativo e diverso dal personale impiegatizio addetto al settore commerciale, A5, A6, A7, e al successivo punto G1.

#### **D. Disposizioni in materia di personale delle fondazioni della ricerca**

Le Fondazioni Edmund Mach (FEM) e Bruno Kessler (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:

- 1) per l'anno 2013 non sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le stabilizzazioni di posizioni lavorative, anche derivanti da precariato storico di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3126 del 30 dicembre 2010 e n. 652 dell'8 aprile 2011.

Le Fondazioni possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia personale, esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per particolari posizioni di assoluto livello inerenti il solo settore della ricerca dove la stabilizzazione risulti indispensabile al proseguimento della ricerca medesima.

Saranno inoltre possibili gli incrementi di personale derivanti dall'assorbimento nelle Fondazioni di soggetti diversi;

- 2) le Fondazioni possono procedere all'assunzione di personale ricercatore/tecnologo a tempo determinato esclusivamente in correlazione a progetti di ricerca;
- 3) le Fondazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato diverso dal personale ricercatore/tecnologo, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente nei seguenti casi:
  - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia l'invarianza di costo a carico della Fondazione;
  - su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di funzioni (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) che possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 qualora lo stesso non sia attivato;
  - per posizioni rese necessarie per nuove attività caratteristiche o per il consolidamento delle stesse, di carattere temporaneo o straordinario o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
- 4) per il personale insegnante e assistente/tecnico di laboratorio della FEM, la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
- 5) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2013 dovrà subire una riduzione del 10 per cento della spesa per le medesime tipologie di voci di competenza dell'anno 2012. Per le sole spese di missione, il predetto limite di spesa può essere superato solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di ricerca, qualora le spese afferiscano ad attività interamente autofinanziate o finanziate per almeno il 75% con risorse diverse da quelle

previste dall'Accordo di programma. Inoltre il sostenimento delle spese di missione deve uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.);

- 6) devono essere rispettati i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010, per la retribuzione complessiva della dirigenza con divieto di corresponsione ai dirigenti, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
- 7) le Fondazioni non possono procedere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 2014. Inoltre non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;
- 8) non potranno essere concessi al personale delle Fondazioni avanzamenti di carriera verticali o orizzontali, o altri miglioramenti economici a qualunque titolo, o superminimi individuali salvo quelli inseriti nei contratti individuali in sede di assunzioni a tempo determinato necessari per l'attrazione di personale di ricerca e purché correlati alle precedenti condizioni economiche godute da detto personale in altre istituzioni;
- 9) gli enti strumentali non possono prevedere posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere previamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, previa verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee dell'ambito della Provincia e degli enti strumentali;
- 10) gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

#### **E. Disposizioni in materia di collaborazioni delle fondazioni della ricerca**

- 1) la spesa per le collaborazioni dovrà essere ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa dell'anno 2012. Dal confronto vanno escluse le collaborazioni relative alle figure professionali di ricercatore/tecnologo, nonché quelle collegate alla scuola della FEM. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite.

#### **F. Limiti complessivi sulla spesa di personale e per collaborazioni delle fondazioni della ricerca**

- 1) la spesa complessiva per il personale per l'anno 2013 (relativa al personale assunto a tempo indeterminato, determinato e alle collaborazioni) non potrà essere superiore a quella riferita all'anno 2012, ridotta del 10 per cento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di competenza del medesimo anno e degli importi di competenza dell'anno 2012 erogati per la

medesima finalità del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale provinciale. Dal confronto va esclusa la spesa relativa a personale ricercatore/tecnologo assunto a tempo determinato e con contratti di collaborazione impiegato su progetti di ricerca, nonché eventuali retribuzioni incentivanti riconosciute in analogia a quelle previste dalla Provincia nel 2013 per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse.

Dal limite precedentemente individuato restano esclusi i maggiori oneri connessi a:

- per la sola FEM all'assunzione di personale docente afferente all'attivazione di nuove classi e/o di nuovi percorsi formativi, nonché a maggiori oneri per collaborazioni collegate alla scuola
- all'incremento di personale derivante dall'assorbimento di soggetti diversi.

## **G. Reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte degli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia**

Si assumono le seguenti direttive in merito al reclutamento del personale dipendente.

### **G.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato**

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico dovranno adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto.

- a. preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto "vacante" con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l'istituto della messa a disposizione;
- b. qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a. l'ente strumentale procederà ad un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell'Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
- c. relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
  - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni, non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle

- Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
- delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e dei colloqui. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

Si prescinde dalla procedura di cui ai precedenti punti per il reclutamento di professionalità di assoluto livello, dandone in questo caso espressa motivazione.

## **G.2 Reclutamento di personale a tempo determinato**

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale (l'autorizzazione non è necessaria per il personale ricercatore/tecnologo o comunque per professionalità chiaramente non disponibili nelle graduatorie provinciali), per tutte le assunzioni a tempo determinato dovranno essere seguite le seguenti procedure:

- a. attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- b. se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche con procedura semplificata rispetto al punto G.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.